

Roma, 10 aprile 2013

Prot. 1270/2013

Ai Presidenti
dei Consigli Regionali
dell'Ordine degli Assistenti Sociali

LORO SEDI

OGGETTO: Quote degli iscritti all'Albo e obblighi delle amministrazioni di appartenenza in relazione al parere del consiglio di stato 15 marzo 2011 n.1081.

Gentili Presidenti,

con la presente comunicazione si risponde alle segnalazioni pervenute riguardo all'oggetto da alcuni iscritti nonché da alcuni Consigli regionali dell'Ordine, e si forniscono alcune precisazioni in ordine alla sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato evocata più volte in tali segnalazioni.

Con il parere 15 marzo 2011, n. 1081, il Consiglio di Stato, esprimendosi nell'ambito di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, ha riconosciuto che le spese sopportate dagli avvocati addetti all'ufficio legale di un Comune come quota di iscrizione nell'albo sono sostenute nell'interesse dell'ente, unico soggetto che si avvale delle prestazioni dei predetti avvocati, e che pertanto debbono gravare sull'ente, piuttosto che sui singoli avvocati-dipendenti.

Si tratta di un principio di un certo interesse, e notevolmente innovativo rispetto a quanto sempre ritenuto dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, che invece ha sempre qualificato l'obbligo di corresponsione della tassa per l'iscrizione come posizione giuridica passiva strettamente personale, essendo legata all'integrazione del requisito professionale necessario per assumere la relativa qualifica nel rapporto di servizio con l'amministrazione datrice di lavoro.

In linea di principio, l'argomento usato nel caso deciso dal Consiglio di Stato potrebbe forse essere speso a ragione anche per l'assistente sociale iscritto nell'albo che sia dipendente di una pubblica amministrazione. Per gli avvocati dipendenti dell'ente pubblico, infatti, la iscrizione nell'albo è condizione necessaria per poter assumere il patrocinio nell'interesse dell'ente. Del pari, per essere replicabile con riferimento all'assistente sociale, l'iscrizione di questi nell'albo dovrebbe essere condizione normativamente necessaria, secondo il regime di lavoro pubblico applicabile al caso di specie, per lo svolgimento delle proprie prestazioni lavorative a vantaggio dell'ente che eroga appunto il servizio in questione. Pertanto la non iscrizione nell'albo

non consentirebbe al dipendente pubblico di effettuare la tipologia di prestazioni richiesta.

Se questa condizione è soddisfatta, il principio potrebbe ritenersi applicabile, in astratto, al caso dell'Assistente Sociale: nel nostro sistema giuridico, tuttavia, una pronunzia giurisdizionale o "quasi-giurisdizionale" (come nel caso del parere del Consiglio di Stato nell'ambito di un ricorso straordinario al Capo dello Stato) non vale che per il caso specifico e non produce effetti per parti diverse da quelle coinvolte nel giudizio (se non in casi eccezionali che qui non ricorrono, come nel caso delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale).

Il principio descritto non è insomma immediatamente replicabile per gli iscritti nei nostri albi e dunque difficilmente potrà essere utilmente evocato per ottenere il pagamento delle quote di iscrizione nell'albo da parte dell'ente datore di lavoro dell'Assistente Sociale.

Si tratta piuttosto di un precedente che potrebbe essere speso di fronte al giudice competente in una eventuale vertenza che riguardasse direttamente Assistenti Sociali dipendenti e le rispettive amministrazioni di appartenenza. La vertenza potrebbe sorgere ad esempio nel caso in cui un'amministrazione dovesse rigettare con apposita espressa delibera una eventuale richiesta in tal senso avanzata da uno o più Assistenti Sociali dipendenti. Di fronte al giudice che dovesse conoscere della vicenda, potrebbe essere speso – ricorrendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, e valutate tutte le circostanze del caso - l'argomento sopra esposto, e citato l'orientamento del Consiglio di Stato.

Si sottolinea anche che sul punto la giurisprudenza non ha soluzioni unanimi, e che a fronte del descritto orientamento esiste un altro indirizzo giurisprudenziale che in senso diverso è stato affermato dal giudice contabile (Corte dei Conti).

Considerato comunque l'interesse generale che la questione riveste per l'intera categoria, si prega di segnalare a questo Consiglio nazionale eventuali iniziative giudiziarie che possano coinvolgere gli iscritti nell'albo.

Per tutto ciò, stante la non possibilità, almeno fino ad una sentenza specifica per la professione, di applicare la citata sentenza, si richiama l'attenzione degli Assistenti Sociali iscritti alle norme che indicano l'obbligo del pagamento della quota di iscrizione per l'esercizio della professione, che si esplicitano di seguito:

- La Legge nazionale n. 84/1993, che istituendo l'Albo degli Assistenti sociali, all'art. 2 stabilisce che "Per esercitare la professione di assistente sociale è necessario (...) essere iscritti all'albo professionale".
- Il D.M. 615/1994 e il D.P.R. 328/2001, che hanno integrato e specificato ulteriormente tale statuizione, per cui l'obbligo d'iscrizione riguarda tutti gli assistenti sociali, siano essi lavoratori autonomi che dipendenti, in quanto la norma non fa differenza fra le due condizioni.

- Parere del Consiglio di Stato n. 330 del 29/09/1999 ,per cui l'obbligo non è correlato con lo status lavorativo di chi esercita, bensì con la circostanza oggettiva dell'esercizio dell'attività stessa, e va considerata la capacità professionale e nel suo corretto esercizio.

Nell'auspicio che quanto esposto sia comprensibile ed utile alla nostra professione, Vogliate gradire cordiali saluti

Il Presidente
Prof. A.S. Edda Samory

